

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-4941 del 05/10/2021 |
| Oggetto | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. ZAPPETTIFICIO FACCHINI SRL CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE ZAPPE PER MACCHINE AGRICOLE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA DELL'INDUSTRIA, N.12, LAVEZZOLA. CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2021-428 DEL 29/01/2021. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-5096 del 05/10/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | Fabrizio Magnarello |

Questo giorno cinque OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **ZAPPETTIFICIO FACCHINI SRL** CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE ZAPPE PER MACCHINE AGRICOLE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA DELL'INDUSTRIA, N.12, LAVEZZOLA. **CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2021-428 DEL 29/01/2021.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.2021-428 del 29/01/2021 a favore della Ditta Zappettificio Facchini srl avente sede legale e attività di produzione zappe per macchine agricole in Comune di Conselice, Via dell'Industria, n.12, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);

CONSIDERATO che l'AUA sopracitata è stata adottata a seguito dell'istanza presentata dalla Ditta Zappettificio Facchini con la quale si richiedeva:

- ➔ l'inserimento di due nuovi punti di emissione (E6, E7) - aspirazioni localizzate provenienti dal forno rinvenimento in ceste e forno stampaggio;
- ➔ il convogliamento dell'aspirazione del reparto tempra, nel punto di emissione E3;
- ➔ ridenominazione di tutte le emissioni dello stabilimento.

VISTA la nota acquisita da ARPAE SAC in data 18/06/2021 (PG. 2021/95906) con la quale sono stati trasmessi gli esiti degli autocontrolli analitici previsti per la messa a regime, della Ditta **Zappettificio Facchini srl (C.F./P.IVA 0126208391)**, avente sede legale e attività di produzione zappe per macchine agricole in Comune di Conselice, Via dell'Industria, n.12, località Lavezzola;

DATO atto che nella medesima nota, la Ditta richiede la correzione dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale 2021/428 del 29/01/2021 a seguito di un mero errore materiale effettuato dalla Ditta stessa in sede di presentazione di domanda di AUA e che lo stesso è stato riportato anche nella determina di AUA adottata da questo Servizio;

In particolare, rispetto a quanto autorizzato con l'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2021/428, si evidenzia che:

- ➔ **il convogliamento dell'aspirazione del reparto tempra (ex E8) è convogliato nel punto di emissione E5 e non nel punto E3** (come erroneamente dichiarato dalla Ditta nella domanda di AUA) e come evidenziato anche in sede di trasmissione degli autocontrolli di messa a regime del punto emissione E5 e non E3;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi per procedere con la correzione, per mero errore materiale, dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2021-428 del 29/01/2021 come richiesto dalla Ditta stessa,

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AUA**, adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2021-428 del 29/01/2021 a favore della Ditta **Zappettificio Facchini srl (C.F./P.IVA 0126208391)**, avente sede legale e attività di produzione zappe per macchine agricole in Comune di Conselice, Via dell'Industria, n.12, località Lavezzola, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che con la presente AUA viene sostituito l'Allegato A) – emissioni in atmosfera; Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;**
3. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutto quanto contenuto nell'AUA di cui alla Determina Duruziale n.2021/428 del 29/01/2021, non oggetto della presente correzione;
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
5. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
6. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;**Rispetto alla valutazione di impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
7. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
8. DI MANTENERE invariata la validità dell'AUA che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio all'interessato da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
9. DI DARE ATTO che **l'AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
10. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

11. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta Zappettificio Facchini srl svolge attività di produzione zappe per macchine agricole. A seguito del riassetto produttivo è stata adottata l'AUA di cui alla determina dirigenziale 2021/428. Nella Determina sopra richiamata, per un mero errore materiale della Ditta, è stato indicato il convogliamento dell'aspirazione del reparto tempratura (E8) nel punto di emissione E3, **anziché nel punto di emissione E5**. Con la nota presentata in data 18/06/2021 contestualmente alla trasmissione degli autocontrolli per la messa a regime, la Ditta richiede la correzione dell'AUA;
- Nel ciclo di lavorazione è prevista una fase di verniciatura delle zappe, con utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa, mediante immersione. Le vasche sono aperte e le emissioni sono di tipo diffuso. L'asciugatura viene effettuata all'aria, all'interno del capannone; i forni per lo stampaggio e la tempratura dei metalli sono alimentati a metano;
- nello stabilimento è presente un impianto termico, ad uso civile, di potenzialità pari a 25 KWt, alimentato a metano.

Limiti di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – FORNO MAESTRI A CATENA**

| | | |
|-----------------|-----|-------|
| Portata massima | 400 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Temperatura | 200 | °C |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|-----|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| SOx | 35 | mg/Nmc |
| NOx | 350 | mg/Nmc |

E2 – Forno rinvenimento 1 – emissione diffusa -**PUNTO DI EMISSIONE E3 – FORNO GADDA A PASSO PELLEGRINO –**

| | | |
|-----------------|-----|-------|
| Portata massima | 750 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Temperatura | 600 | °C |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|-----|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| SOx | 35 | mg/Nmc |
| NOx | 350 | mg/Nmc |

E4 – Forno rinvenimento 2 – emissione diffusa -

**PUNTO DI EMISSIONE E5 – FORNO CAVALLO A PASSO PELLEGRINO E LINEA TEMPRA -
CORRETTO -**

In tale emissione viene convogliata la ex emissione E8 - tempr

| | | |
|-----------------|-----|-------|
| Portata massima | 850 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Temperatura | 600 | °C |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|-----|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| SOx | 35 | mg/Nmc |
| NOx | 350 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE E6 – FORNO RINVENIMENTO IN CESTE –

| | | |
|-----------------|-----|-------|
| Portata massima | 450 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Temperatura | 350 | °C |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|-----|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| SOx | 35 | mg/Nmc |
| NOx | 350 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE E7 – FORNO STAMPAGGIO –

| | | |
|-----------------|-----|-------|
| Portata massima | 800 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Temperatura | 500 | °C |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|-----|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| SOx | 35 | mg/Nmc |
| NOx | 350 | mg/Nmc |

PUNTO DI EMISSIONE E9 – FORNO STAMPAGGIO

| | | |
|-----------------|-----|-------|
| Portata massima | 400 | Nmc/h |
| Altezza minima | 10 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Temperatura | 450 | °C |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---------|-----|--------|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| SOx | 35 | mg/Nmc |
| NOx | 350 | mg/Nmc |

E10 – Forno rinvenimento 3 – emissione diffusa -

Prescrizioni :

1. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

| | |
|---|---|
| UNI 10169 – UNI EN 13284-1 | Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento |
| UNI 10169 | Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati |
| UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR | Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂) |
| UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR | Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio |
| UNI EN 13284-1 UNI 10263 | Determinazione della concentrazione delle polveri totali |
| UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR | Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂) |
| ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR | Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x) |

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli.

Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata per tutti i punti di emissione indicati**. La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo:

- **le manutenzioni che dovranno essere effettuate su tutti gli impianti termici, con frequenza almeno annuale;**
- **le eventuali anomalie agli impianti;**
- **il quantitativo di prodotti vernicianti utilizzati, con frequenza almeno mensile.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.